

Presidente. Adunque la Commissione ed il ministro accettano l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Lazzarini, che prenderà il n. 8, ed io lo pongo a partito. Chi è d'avviso d'approvarlo, voglia alzarsi.

(È approvato.)

“ Art. 9. Il *Monte delle pensioni* per gli insegnanti nelle scuole elementari istituito colla legge 16 dicembre 1878 n. 4646, serie II, è considerato come amministrazione dello Stato per gli effetti delle imposte, delle tasse e dei diritti diversi stabiliti dalle leggi generali e speciali. ”

A questo articolo, l'onorevole Dotto De' Dauli aveva proposto la seguente aggiunta: “ La pensione sarà accordata tanto ai direttori didascalici, quanto ai maestri anziani, esclusi attualmente da tale beneficio. ”

L'onorevole Dotto mantiene o ritira quest'aggiunta?

Dotto De' Dauli. La mantengo.

Presidente. La Commissione l'accetta o la respinge?

Merzario, relatore. La Commissione è dolente di non poterla accettare, inquantochè questi direttori didascalici non sono ammessi al rilascio per la pensione, e quindi non si può dare la pensione a chi non ha fatto il rilascio relativo.

Dotto De' Dauli. Vi sono alcuni comuni i quali provvedono per le pensioni ai loro insegnanti. Io domandava (se questi direttori didascalici; uso questa parola perchè più propria, secondo l'etimologia, della parola didattici), se questi direttori di scuole elementari che sono stati per un dato periodo di tempo in un comune, passando in un altro, dove gli insegnanti godono del diritto alla pensione, acquistino essi pure il diritto di averla.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Coppino, ministro dell'istruzione pubblica. La questione che porta innanzi l'onorevole Dotto è appunto una di quelle che consigliano un ritocco della legge sul Monte delle pensioni, ma che senza discutere tutta la materia del Monte delle pensioni, non potrebbe essere trattata. Il regolamento ha cominciato a colmare una lacuna, facendo facoltà appunto a quei maestri di scuole non obbligatorie tuttavia di poter pagare; ma sono rimasti fuori i direttori: ora, non solo a questi non provvede la legge, ma anche ai maestri di Istituti o di Opere pie; onde la condizione non è favorevole per tutti e neanche per i maestri anziani, perchè il maestro anziano non è che colui che abbia co-

minciato a insegnare da molto tempo. Ora, il diritto fu regolato unicamente da quella condizione che accennava l'onorevole relatore, cioè dal contributo così per parte del comune come per parte del maestro.

Voler fare qualche cosa per questi maestri anziani è desiderato da tutti, ma per far questo importa vedere quanta sia la possibilità del Monte di far ragione a questi altri bisogni; e a questo scopo ricorderò che un membro della Commissione al principio di questa discussione diceva che si poteva studiare qualche altro modo per accrescere la rendita del Monte.

Queste cose però sono assolutamente distinte fra loro, e non potrebbero qui essere trattate.

Prego perciò l'onorevole Dotto di voler rinunciare alla sua proposta.

Dotto De' Dauli. In seguito alle parole dell'onorevole ministro, ritiro la mia aggiunta all'articolo nono.

Presidente. Pongo dunque a partito l'articolo 9 che rileggo:

“ Il *Monte delle Pensioni* per gli insegnanti nelle scuole elementari istituito colla legge 16 dicembre 1878 n. 4646, serie II, è considerato come amministrazione dello Stato per gli effetti delle imposte, delle tasse e dei diritti diversi stabiliti dalle leggi generali e speciali. ”

Chi approva quest'articolo 9 voglia alzarsi.

(È approvato.)

Viene ora l'articolo transitorio proposto dalla Commissione del tenore seguente e che prenderà il numero 10:

“ Gli insegnanti attuali dovranno essere confermati alle condizioni poste nell'articolo 5: 1° per *dieci anni*, se abbiano compiuto il primo sessennio; 2° per *quindici anni*, se abbiano compiuto *dodici anni* di servizio; 3° *a vita*, se insegnano da venti anni. ”

L'onorevole Turbiglio avea proposto un articolo transitorio. Lo mantiene, onorevole Turbiglio?

Turbiglio. Lo ritiro.

Presidente. L'onorevole Caperle avea pure proposto un articolo transitorio; lo mantiene o lo ritira, onorevole Caperle?

Caperle. L'articolo transitorio, come venne formulato da me, si ispirava al concetto che non si potesse dare a questa legge effetto retroattivo, che cioè non si potessero obbligare i comuni a confermare in ufficio i maestri che nominarono quando certamente non potevano prevedere una legge come questa, e quando, per conseguenza, potevano